



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DECRETO N. 177 del 18/01/2022

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento della gestione di percorsi assistenziali per disabili nell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Zona Distretto Versilia, Zona Distretto Valle del Serchio, Zona Distretto Elba, Zona Distretto Piana di Lucca. Ammissione con riserva costituendo RTI Coop. La Salute, Paimbiolabor, Arnera. Lotto 4 CIG 8871088D64.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: FRANCO BENSA

DIRETTORE UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari: FRANCO BENSA (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

102 ZONA DISTRETTO PIANA DI LUCCA
Area Affari Generali e Rapporti Istituzionali
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SERVIZI SOCIALI
Dipartimento Affari legali
UOC Programmazione Contrattuale e Rapporti con Estar

ALLEGATI: NO

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.0

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento della gestione di percorsi assistenziali per disabili nell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Zona Distretto Versilia, Zona Distretto Valle del Serchio, Zona Distretto Elba, Zona Distretto Piana di Lucca. Ammissione con riserva costituendo RTI Coop. La Salute, Paimbiolabor, Arnera. Lotto 4 CIG 8871088D64.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. Acquisizione Servizi Socio- Sanitari

Nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest con la deliberazione n. 1109 del 19/10/2016,

Visti:

- la normativa nazionale e regionale vigente in materia sanitaria;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

Visti:

- Il D. Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D. Lgs n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge Regionale n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge Regionale n. 28 del 16/3/2015, recante "Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale", abrogata dalla legge regionale n. 84 del 28/12/2015;
- La Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005";
- La Determinazione n. 1109 del 19/10/2016 avente ad oggetto la definizione del nuovo assetto amministrativo dell'Azienda USL Nord Ovest, all'interno della quale è prevista la costituzione della UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari, con decorrenza dal 01.11.2016 e l'assegnazione allo scrivente citato nel provvedimento unitamente alla titolare della P.O interna della direzione della struttura;
- Il decreto del Direttore del Dipartimento Economico n. 01 del 02/01/2017 avente ad oggetto l'assegnazione degli operatori alle UU.OO interne al Dipartimento;
- La Delibera del Direttore Generale n. 241 del 22/03/18 con cui vengono ridefiniti gli assetti organizzativi aziendali relativamente al Dipartimento Legale, Amministrativo e Staff DS e con cui viene ricollocata la struttura UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari nell'ambito del Dipartimento Servizi Generali;

Premesso che:

- con Decreto Dirigenziale n. 2993 del 16/08/2021 è stato disposto l'avvio del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento della gestione di percorsi assistenziali per disabili nell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest - Zona Distretto Versilia - Zona Distretto Valle del Serchio - Zona Distretto Elba - Zona Distretto Piana di Lucca, Gara n. 8254954, Lotto 1 CIG 8870953DFC, Lotto 2 CIG 8871003741, Lotto 3 CIG 887104169D, Lotto 4 CIG 8871088D64;

- il termine per la presentazione delle offerte è stato stabilito alla data del 27/10/2021;
- il giorno successivo a quello di scadenza del termine sono state avviate le operazioni di verifica della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici che hanno presentato offerta;
- nei confronti del costituendo RTI composto da "PAIMBIOLABOR. COOP LA SALUTE e ARNERA" sono stati riscontrati problemi in ordine all'ammissibilità del Raggruppamento;
- in particolare, è stato acquisito il Certificato, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di Pisa, nell'ambito dei controlli su un'altra procedura, in data 09/11/2021, che attesta una serie di violazioni da parte della Soc. PAIMBIOLABOR, definitivamente accertate, una delle quali, di importo superiore ad € 5.000,00 (per l'esattezza di € 63.213, 02) quindi da definire grave in rapporto a quanto stabilito dalla normativa;
- sulle certificazioni relative a gravi violazioni definitivamente accertate la stazione appaltante non ha alcun potere di valutazione discrezionale, dovendo procedere all'esclusione, per l'assenza di un requisito obbligato previsto dall'art. 80, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016;
- con nota prot. n. 63918 del 09/11/2021 la circostanza è stata comunicata alla Soc. PAIMBIOLABOR nel rispetto del principio di avvio del contraddittorio;
- con successiva nota integrativa alla Soc. PAIMBIOLABOR, col ns. prot. 639983 in data 10/11/2021, l'operatore economico è stato reso edotto del carattere vincolante dei contenuti delle certificazioni dell'Agenzia delle Entrate, con la richiesta contestuale di invio di controdeduzioni;
- con nota della Soc. PAIMBIOLABOR a firma del Presidente, in data 15/11/2021, viene affermato che, anche con riferimento alle società incorporate, dato che la presunta violazione proviene da una società incorporata, Progetto Per l'infanzia s.r.l. " nulla è più dovuto da questa cooperativa";
- con nota, ns. prot. 648291 in data 15/11/2021, veniva richiesto da questo Ufficio all'Agenzia delle Entrate un approfondimento a seguito dell'affermazione riportata nel documento di cui al punto precedente;
- con nota, ns. prot. 676180 in data 29/11/2021, alla Soc. PAIMBIOLABOR è stato richiesto all'operatore economico di documentare l'affermazione in ordine alla regolarità della posizione;
- con email in data 02/12/2021 dello studio FURIASSI, incaricato dalla Soc. PAIMBIOLABOR si procedeva alla trasmissione della documentazione in risposta alla richiesta di cui sopra;
- la documentazione presentata con l'email di cui al punto precedente veniva trasmessa l'istanza di rateizzazione presentata all'Agenzia delle Entrate in data 12/11/2021 e accolta, con destinataria la società incorporata Progetto per l'Infanzia, dall'Agenzia delle Entrate lo stesso giorno;
- l'istanza di rateizzazione e il suo accoglimento risultano peraltro in data successiva al termine di presentazione delle offerte per cui la documentazione non è idonea a sanare l'irregolarità riscontrata;
- le risultanze dell'esito del contraddittorio di cui sopra, hanno determinato:
 - **a)** la redazione dei verbali 1 e 1/a relativa alla fase di verifica della documentazione amministrativa che riportano il rilievo in ordine al costituendo RTI PAIMBIOLABOR- LA SALUTE- ARNERA con la citazione delle pronunce giurisprudenziali a supporto dei rilievi medesimi;
 - **b)** l'adozione del Decreto Dirigenziale n. 4309 in data 09/12/2021 con il quale viene provveduto all'esclusione dalla gara, per il lotto n. 4 relativo alla zona Piana di Lucca, l'unico sul quale aveva presentato offerta, del costituendo RTI PAIMBIOLABOR- LA SALUTE- ARNERA;
 - **c)** la comunicazione formale, in data 09/12/2021 prot. n. 700503, relativa all'esclusione di che trattasi, inviata via PEC ai tre operatori economici interessati dalla costituzione del Raggruppamento;

Considerato che:

- con certificato in data 13/12/2021 l'Agenzia delle Entrate dichiarava in questa occasione che a carico della PAIMBIOLABOR non sono riscontrabili violazioni definitivamente accertate;
- peraltro la certificazione non chiarisce se la condizione di regolarità sia stata riacquisita dalla società a seguito della rateizzazione del debito o altro documento in quel momento non conosciuto da questa stazione appaltante;
- in particolare non viene data alcuna certezza in ordine al possesso del requisito senza soluzioni di continuità come prescritto dal comma 6 dell'art. 80 del Codice dei Contratti;
- in assenza di motivi di revisione del precedente provvedimento di esclusione, questa stazione appaltante ravvisava e comunicava alla Soc. PAIMBIOLABOR, con nota ns. prot. n. 720203 in data

16/12/2011, l'obbligo di segnalazione ad ANAC della fattispecie relativa al riscontro di dichiarazione falsa nel DGUE non avendo la società fatto alcun riferimento alla violazione contestata avendo invece dichiarato la regolarità della propria posizione in ordine agli obblighi fiscali;

- in data 16/12/2021 veniva trasmesso via email un provvedimento di sgravio datato 19/11/2021, in precedenza mai comunicato a questo ufficio, relativo all'importo di € 57.155,00;

- in sede di trasmissione dell'email di cui sopra veniva annunciata un'esposizione della posizione della società da parte del loro legale;

- in data 21/12/2021 veniva acquisita nota, comprensiva di una serie di documenti allegati, da parte dello studio legale D'ANTONE- BOTTONE di Pisa, in rappresentanza della Soc. PAIMBIOLABOR della quale si riassumono gli aspetti più rilevanti di seguito indicati:

- **1)** veniva affermato il titolo dell'operatore economico all'ammissione alla gara in assenza di qualsiasi violazione degli obblighi fiscali, ma solo di un errore formale attestato dal provvedimento di sgravio che riporta la data del 19/11/2021 in presenza di una richiesta in data 10/10/2019;

- **2)** a supporto della tesi sopra esposta veniva citata la sentenza del TAR Puglia Lecce sez II 04 agosto 2020 n. 894;

- **3)** in presenza del documento sopra indicato, data la sua efficacia ex tunc, è sostenibile che la società non abbia mai perso il requisito di regolarità fiscale per cui non si pone il problema del riscontro della fattispecie di cui al comma 6 dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e delle conseguenze dallo stesso, a cominciare dalla segnalazione ad ANAC descritta in precedenza;

- **4)** nell'ipotesi in cui questa stazione appaltante avesse comunque confermato l'esclusione del concorrente e la volontà di segnalazione ad ANAC, veniva richiesto di allegare alla segnalazione anche la memoria dello studio legale, anche in considerazione della circostanza che la buona fede nella dichiarazione presentata in sede di gara era dimostrata dal certificato in data 06/08/2021 dell'Agenzia delle Entrate rappresentato dalla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 17- bis comma 5, del decreto legislativo n. 241/1997;

Considerato, inoltre, che:

- a seguito della documentazione ricevuta dallo studio legale D'ANTONE- BOTTONE veniva inviata con nota prot. 14211/2022 una richiesta di chiarimenti all'Agenzia delle Entrate con particolare riguardo alla circostanza se, effettivamente, la società sia sempre stata in possesso del requisito in oggetto;

- per quanto attiene alle questioni sollevate nella nota dello studio legale, nello stesso ordine numerico di citazione:

- **1)** Il documento non risulta chiaro in merito agli importi indicati;

- **2)** In relazione alla sentenza citata a supporto dell'esposizione della memoria, si possono riscontrare anche pronunce di segno contrario (TAR Veneto n. 378 del 18 marzo 2021) per il quale il provvedimento di sgravio sopravvenuto, nonostante il riconoscimento dell'efficacia "ex tunc", determina che la valutazione relativa all'integrazione delle cause di esclusione deve essere effettuata con riferimento al momento della presentazione della domanda di partecipazione;

- **3)** La pronuncia di cui sopra si ricollega ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale (Consiglio di Stato sez V 22 giugno 2020 n. 3967, Consiglio di Stato sez V 6 maggio 2019 n. 2909, Consiglio di Stato sez III, 21 luglio 2017 n. 3614, Consiglio di Stato sez V 23 febbraio 2017 n. 852, Adunanza Plenaria n. 8 del 20 luglio 2015) peraltro con sentenza del Consiglio di Stato sez V n. 4252 dell'11/09/2015, su un caso analogo a quello in esame, è stata espressa una valutazione più attenta ad un aspetto sostanzialistico contrario all'esclusione del concorrente in presenza di un errore formale;

- **4)** In relazione all'ultima richiesta di chiarimenti all'Agenzia delle Entrate non è stato dato corso, per il momento, alla segnalazione ad ANAC;

Considerato peraltro che contro il provvedimento di esclusione è stata presentato ricorso al TAR Toscana, da parte di PAIMBIOLABOR, notificato all'Azienda USL Nord Ovest in data 10/01/2022;

Rilevato che:

- **a)** in considerazione dei tempi e delle modalità di risposta dell'Agenzia delle Entrate oltre che del giudizio promosso davanti al TAR Toscana, un eventuale pronunciamento favorevole al ricorrente potrebbe avvenire in una fase nella quale la riammissione alla gara potrebbe essere pregiudicata dall'avanzamento della procedura;
- **b)** ancora non appaiono comunque certi i presupposti indicati dalla ricorrente e comunque mai trasmessi prima del provvedimento di esclusione; anche con riferimento alla surrichiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 4252/2015 solo l'approfondimento avviato con l'Agenzia delle Entrate potrà chiarire se lo sgravio sia conseguente ad un adempimento tardivo o se sia stato determinato dalla presa d'atto che l'importo debitorio inizialmente segnalato era in realtà "non dovuto";
- **c)** si manifesta quindi l'opportunità di procedere, in via cautelativa, ad una riammissione con riserva del costituendo RTI PAIMBIOLABOR-LA SALUTE- ARNERA per evitare le conseguenze dell'ipotesi di cui al precedente punto a);

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza della presente determinazione;

Dato atto che il presente Decreto viene trasmesso alle strutture interessate a cura della struttura Decretante;

DECRETA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa,

- 1) l'integrazione dell'elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura per per l'affidamento di percorsi assistenziali per disabili nell'azienda Usl Toscana Nord Ovest – Zona Distretto Piana di Lucca, Lotto 4 CIG 8871088D64, ammessi alle fasi di gara successive al riscontro della documentazione amministrativa, con la riammissione, con riserva, da sciogliere, in ogni caso, con provvedimento esplicito, dopo gli esiti delle verifiche indicate in narrativa, del costituendo RTI formato da "PAIMBIOLABOR-LA SALUTE- ARNERA";
- 2) di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dirigente e di dare atto che con la firma del presente Decreto si attesta altresì l'assenza di conflitto d'interessi come previsto dall'art. 6 bis della L. n. 241/90 ed introdotto dalla L. 190/12 art. 1 co. 41;
- 3) di dare incarico all'UOC Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti di pubblicare copia del presente atto all'Albo on line dell'Azienda;
- 4) di dare opportuna comunicazione del presente atto alle strutture interessate per gli adempimenti di loro competenza;
- 5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'Azienda, ai sensi dell'art. 42 comma 2 della LR 40/2005.

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Franco Bensa

IL DIRETTORE U.O.C.
ACQUISIZIONE SERVIZI SOCIO-SANITARI

Dr. Franco Bensa

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCO BENSA

DATA FIRMA: 18/01/2022 12:26:23

IMPRONTA: 64643138326364393735313066343364653965616334623731306536656234303739363434386262